

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1121)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1960

Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania stabilisce che « il sussidio dello Stato per opere inerenti alla irrigazione e trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità ».

Con tale norma per la concessione del sussidio nella misura massima prevista è necessario che si verifichi la concomitanza delle due suddette condizioni. La norma non ha però trovato pratica applicazione per le opere inerenti alla utilizzazione delle acque sotterranee — che in alcune zone rappresentano una risorsa idrica di notevole importanza — salvo in sporadici casi di utilizzazioni di acque superficiali e di portate molto modeste.

Nessuna applicazione si è avuta invece per l'utilizzazione delle acque della falda profonda, notevolmente più abbondante e che in-

teressa più vasti territori. La ricerca di tali acque richiede generalmente la esecuzione di pozzi a grandi profondità e la loro utilizzazione sollevamenti notevoli, per cui tali opere possono essere intraprese soltanto dalle medie e grandi aziende in quanto il costo del pozzo, dell'impianto di sollevamento e dell'allacciamento elettrico viene a distribuirsi su una maggiore superficie.

Poichè comunque le possibilità di emungimento da ogni singolo pozzo non superano normalmente i 20-30 l/sec, l'incidenza del sopraddetto costo risulta sempre elevata e quasi sempre insostenibile anche per le medie e grandi aziende.

Considerato che la utilizzazione delle acque sotterranee interessa vasti territori in cui tali acque rappresentano l'unica risorsa idrica e quindi l'unico mezzo per trasformare gli attuali poveri ordinamenti culturali dell'ambiente caldo-arido, è necessario che la iniziativa privata riceva il massimo incoraggiamento.

Con la diffusione dei pozzi d'altra parte si agevolerebbe la riconversione colturale nelle zone interessate, potendosi ottenere vasti prati con conseguenti allevamenti zootecnici, agrumeti ed arboreti di maggiore reddito.

Si propone pertanto che il sussidio dello Stato per le opere di ricerca e di utilizzazione

delle acque sotterranee sia in ogni caso concesso nella misura massima del 60 per cento prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, indipendentemente dalla estensione delle aziende interessate, quando le opere siano di particolare onerosità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio dello Stato per opere inerenti alla irrigazione e trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende, oppure quando le opere siano di particolare onerosità ».